

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978 - 1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **20.** SITZUNG

4. 12. 1979



Indice

Disegno di legge n. 4:
"Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige"

pag. 1179

Disegno di legge n. 21:
"Nuove norme sull'ordinamento degli Uffici dei Libri fondiari e sul personale ad essi addetto e altre norme in materia di personale"

pag. 1179

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 4:
"Neuordnung des Mediocredito Trentino-Alto Adige (Investitionsbank Trentino-Südtirol)"

Seite 1179

Gesetzentwurf Nr. 21:
"Neue Bestimmungen über die Ordnung der Grundbuchsämter und über das Grundbuchspersonal und andere Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personals"

Seite 1179



Presidenza del Presidente PARIS

Ore 10.10

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

FEDEL (Segretario questore - P.P.T.T.-U.E.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 29.11.1979.

FEDEL (Segretario questore - P.P.T.T.-U.E.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna, il verbale è approvato. Proseguiamo con la votazione, perchè a questo punto eravamo arrivati, del *disegno di legge n. 4: "Nuovo ordinamento del Mediocredito del Trentino-Alto Adige"*.

La votazione è per scheda segreta, come diritto, ed esige la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 57 - maggioranza richiesta 36
45 sì

5 no

7 schede bianche

La legge è approvata.

Proseguiamo nell'ordine del giorno, come previsto nell'ultima seduta, dopo gli spostamenti, e cioè con il *disegno di legge n. 21: "Nuove norme sull'ordinamento degli uffici dei Libri fondiari e sul personale ad essi addetto e altre norme in materia di personale"*.

La parola al Presidente della Giunta per la lettura della relazione.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Nell'ambito della competenza legislativa primaria assegnata alla Regione dall'art. 4, punto 5), dello Statuto speciale in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, collegata con la competenza legislativa primaria derivante dal punto 1) dello stesso art. 4 dello Statuto in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, si è determinata, a partire dall'anno 1950, una legislazione complessa e variamente elaborata a seconda delle esigenze via via emergenti.

Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio tavolare, è da ricordare la legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Libro fondiario, indicandone i compiti.

Nel settore dello stato giuridico e del trattamento economico del personale addetto agli uffici tavolari vanno menzionate le leggi regionali 8 novembre 1950, n. 18, 1 dicembre 1953, n. 22, 5 novembre 1960, n. 22, 27 agosto 1964, n. 26 e 23 dicembre 1974, n. 13.

Tale normativa ha disciplinato i compiti degli addetti all'Ispettorato regionale del libro fondiario, dei conservatori del libro fondiario e degli aiutanti tavolari.

E' anche da tener presente che, accanto alle norme particolari contenute nelle leggi richiamate, si applicano ai dipendenti degli uffici tavolari le norme generali contenute nella legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, nonché, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1 di tale legge, le norme relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Dal richiamo alle norme finora emanate emerge chiaramente la specialità del servizio tavolare che opera nel territorio regionale in virtù di una legislazione che, accanto alla introduzione nell'ordinamento giuridico italiano avvenuta in base al R.D. 28 marzo 1979, n. 499, si rifà alla legge generale sui libri fondiari del 25 luglio 1871 vigente nell'impero austro-ungarico e ai successivi completamenti.

Tale particolarità ha comportato l'emanazione di norme sempre differenziate rispetto all'organizzazione degli uffici regionali e dello status del personale regionale.

Anche il presente disegno di legge parte da tale situazione per provvedere ad una riorganizzazione del servizio più adeguata alle esigenze dei tempi che, in particolare, tiene presente i compiti affidati ai conservatori dei Libri fondiari quali collaboratori dei Pretori nella loro veste di

giudici tavolari.

Tenendo conto di tali compiti che giungono fino alla predisposizione del decreto tavolare, la cui firma resta di competenza del giudice tavolare che ne assume, ad ogni effetto, la responsabilità, la carriera dei conservatori è stata individuata come una carriera direttiva che sarà aperta, per il futuro, ad aspiranti in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza. E' evidente che da tale nuova organizzazione del servizio tavolare deriveranno per i dipendenti nuove più impegnative responsabilità e, per l'Amministrazione, uno strumento più qualificato per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Il presente disegno di legge, inserendosi nel sistema creato con la precedente normativa regionale sull'ordinamento degli uffici del Libro fondiario e sul personale ad essi addetto, introduce sostanziali novità sia per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici, sia per quanto riguarda lo status dei dipendenti.

L'introduzione di tali novità è resa opportuna sia dalle norme di attuazione del nuovo Statuto, sia dall'evoluzione legislativa che riguarda il pubblico impiego sia, infine, dal previsto passaggio alle dipendenze regionali degli uffici catastali.

Per quanto riguarda le norme di attuazione, gli artt. 29 e 30 del D.P.R. 1 luglio 1973, n. 49 e gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 hanno precisato la portata di intervento delle leggi regionali in materia di efficacia dei Libri fondiari e di controllo giudiziario sulle operazioni tavolari, la natura delle attribuzioni dei conservatori, la destinazione degli originali dei decreti tavolari e la facoltà della Giunta regionale di mantenere gli uffici tavolari nelle sedi originali, in caso di soppressione di una

pretura.

I nuovi concetti che si vengono introducendo nelle leggi statali e regionali in materia di pubblico impiego, sia per l'esigenza di organizzare gli uffici su moduli essenziali, sia per quella di sottolineare la responsabilità professionale dei dipendenti e di incentivare la loro qualificazione, sia per l'introduzione dei livelli retributivi-funzionali in sostituzione delle qualifiche orizzontali, sono stati tenuti presenti dalla Giunta regionale e costituiscono il quadro entro cui è destinata ad operare la nuova legge.

La Giunta regionale ha, infine, considerato l'ormai prossima attuazione delle norme di attuazione in materia di catasto, le quali trasferiscono alle dipendenze regionali le sezioni catasto terreni ed urbano degli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano ed i relativi uffici periferici, comportando anche il trasferimento del personale in servizio negli uffici stessi.

Entro l'anno in corso sarà presentato al Consiglio un disegno di legge che darà attuazione al disposto dell'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569; in tale previsione il servizio dei Libri fondiari è stato organizzato in modo che possa avvenire la necessaria ed auspicata complementarietà del servizio stesso e di quello catastale al fine di coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto e al Libro fondiario.

Dopo aver delineato il quadro complessivo nel quale intende collocarsi la presente iniziativa legislativa si vengono di seguito illustrando le finalità dei singoli articoli che compongono il disegno di legge.

L'articolo 1 delinea la nuova strutturazione del servizio del Libro fondiario: esso è articolato in uffici centrali e uffici periferici: gli uffici centrali sono costituiti dalla direzione del

servizio del Libro fondiario, organizzata a livello di direzione generale.

Gli uffici periferici sono costituiti dagli uffici tavolari, attualmente 22, dei quali 12 in provincia di Trento e 10 in provincia di Bolzano.

La normativa dell'art. 1 e degli articoli seguenti è mantenuta nell'ambito di criteri generali, in aderenza a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione e in linea con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza e della dottrina amministrativa, le quali tendono a riservare all'ambito legislativo la determinazione dei principi generali senza peraltro accedere alla determinazione dei criteri troppo analitici, da determinare in via regolamentare.

La nuova struttura prevista e il relativo livello trovano giustificazione nella oggettiva dimensione del servizio dei Libri fondiari:

- due servizi a livello di Ispettorato (con sede a Trento e a Bolzano);
- ventidue uffici periferici con sedi coincidenti con quelle delle Preture;
- un organico complessivo quantificato in 167 unità di personale.

A ciò corrisponde la mole del lavoro svolto annualmente e che si presenta in costante espansione: nel 1968 sono state presentate agli uffici tavolari 39.283 domande di intavolazioni; nello stesso periodo sono stati rilasciati 63.783 estratti, copie e decreti.

L'articolo 2 contiene l'indicazione dei compiti della direzione del servizio del Libro fondiario individuati, principalmente, nella sovrainendenza all'impianto del Libro fondiario anche attraverso le apposite commissioni di impianto già previste dalle leggi regionali vigenti, nonché alla tenuta del Libro fondiario tramite il coordinamento dell'attività degli uffici tavolari.

La direzione del servizio del Libro fondiario svolge inoltre compiti ispettivi: da essa dipendono i due Ispettorati provinciali dei Libri fondiari con sede, rispettivamente, in Trento ed in Bolzano.

L'articolo 3 delinea l'organizzazione degli uffici periferici: gli uffici tavolari sono istituiti e mantenuti in ogni Comune attualmente sede di Pretura.

Viene richiamata la facoltà riconosciuta alla Giunta regionale dall'art. 3 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 nel senso che, in caso di soppressione di Preture con atto legislativo dello Stato, la Giunta regionale possa ugualmente mantenere le sedi degli uffici tavolari già esistenti.

Con l'articolo 4 si provvede alla approvazione delle tabelle A e B che indicano la dotazione organica del personale della direzione del servizio del Libro fondiario e del personale addetto agli uffici tavolari.

L'organico del personale da assegnare alla direzione del servizio del Libro fondiario è contenuto in sette unità delle quali una con la qualifica di dirigente generale, tre con la qualifica di dirigente superiore e tre con la qualifica di primo dirigente.

Se si tiene conto che attualmente all'Ispettorato regionale del Libro fondiario sono addetti quattro dipendenti si rileva che l'organizzazione di tale servizio è mantenuta in termini di essenzialità.

Per quanto riguarda gli uffici nel nuovo ruolo direttivo, relativo al personale con funzioni di conservatore dei Libri fondiari sono previsti 60 posti dei quali 38 nelle qualifiche di consigliere e direttore di sezione e 22 nella qualifica di direttore aggiunto di divisione.

L'attuale dotazione della carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari, quale risulta dalla tabella A allegata alla legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13 prevedeva in complesso 60 posti dei quali 45 nella qualifica di conservatore e 15 nella qualifica di conservatore capo.

Per quanto riguarda il ruolo degli aiutanti tavolari esso è stato determinato in 100 posti dei quali 70 nella qualifica di aiutante tavolare e 30 nella qualifica di aiutante tavolare superiore.

L'aumento dei posti non è in effetti reale in quanto già la tabella B allegata alla menzionata legge regionale n. 13 del 1974 prevedeva 60 posti nelle qualifiche di aiutante tavolare e di aiutante superiore tavolare: inoltre erano in servizio negli uffici tavolari oltre trenta unità di personale assegnato agli uffici stessi con qualifiche di coadiutore.

L'articolo 5 contiene le attribuzioni del personale direttivo: tali attribuzioni tengono conto delle norme generali sugli impiegati civili dello Stato e sugli impiegati regionali, ma individuano, in modo particolare, i compiti del personale direttivo addetto agli uffici tavolari.

In particolare viene previsto, colmando una lacuna esistente nella legislazione regionale vigente, che il personale direttivo deve provvedere alla predisposizione dei decreti tavolari ed al controllo ed esame di quelli preparati dalle parti, fatti salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari e ferma restando la responsabilità del giudice tavolare per quanto riguarda la firma e la responsabilità dei decreti tavolari. In tal modo viene eliminata ogni possibilità di contestazione circa le attribuzioni del personale direttivo addetto agli uffici tavolari, discussioni che hanno portato una lunga vertenza tra l'Amministrazione regionale e l'organizzazione

sindacale rappresentativa dei dipendenti degli uffici tavolari, la quale riteneva non rientrante nelle attribuzioni dei conservatori anche quella di predisporre il testo del decreto tavolare che dovrà essere sottoscritto dal giudice tavolare.

L'art. 6 precisa le attribuzioni del personale del ruolo degli aiutanti tavolari: anche questa norma tiene conto dei principi generali contenuti nelle leggi dello Stato e nelle leggi regionali e indica analiticamente i compiti degli aiutanti tavolari precisando altresì che essi possono procedere alla stesura ed autenticazione degli estratti tavolari, introducendo quindi un chiarimento al servizio finora reso.

L'articolo 7 detta le norme per l'accesso alle qualifiche dirigenziali della direzione del servizio del Libro fondiario.

Articolo 8: finora la carriera dei conservatori dei Libri fondiari si è evoluta in una forma intermedia tra la carriera di concetto e quella direttiva e non era previsto il titolo di studio di laurea per l'accesso alla stessa.

La Giunta regionale ritiene che la complessità del servizio e l'esigenza di adeguare lo stesso alle richieste degli utenti del servizio comporti una preparazione specifica a livello universitario del personale che dovrà accedere al nuovo ruolo. La norma prevede inoltre che, oltre alla laurea in giurisprudenza, gli aspiranti alla qualifica iniziale del ruolo direttivo del servizio del Libro fondiario debbano aver frequentato un corso di preparazione alla abilitazione del servizio tavolare ed ottenuto il rispettivo diploma, come già previsto nella vigente legislazione regionale.

L'articolo 9 completa le disposizioni dell'art. 8 richiedendo la pratica per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi presso un ufficio tavolare.

Con l'articolo 10 vengono indicate le modalità per il conferimento della titolarità di un ufficio tavolare finora contenute in norme regolamentari (vedi art. 7 del D.P.R. 7 dicembre 1961, n. 137).

L'articolo 11 prevede che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli aiutanti tavolari si consegue mediante concorso per esame speciale al quale è ammesso il personale regionale esecutivo del ruolo amministrativo che abbia maturato quattro anni di anzianità nel servizio.

L'articolo 12 tiene conto di una particolare situazione esistente negli uffici tavolari operanti nella provincia di Bolzano; in tali uffici è quotidiana l'esigenza di consultare e quindi di tradurre atti e documenti redatti in caratteri gotici: tale operazione comporta indubbiamente un lavoro supplementare rispetto a quello svolto negli uffici tavolari della Provincia di Trento; il personale deve assumere una adeguata preparazione al riguardo e quindi si ritiene opportuna una introduzione di un'indennità mensile compensativa.

L'articolo 13 stabilisce che al personale addetto al servizio del Libro fondiario si applicano tutte le norme vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico per il restante personale regionale.

Con l'articolo 14 viene abrogata una serie di norme contenute in leggi regionali precedenti, incompatibili con la nuova normativa.

L'articolo 15 contiene il meccanismo per l'inquadramento del personale della carriera speciale dei conservatori del Libro fondiario nelle nuove qualifiche previste dalla normativa in corso.

L'inquadramento tiene conto delle qualifiche

già rivestite dagli attuali conservatori, nonché dell'anzianità di servizio acquisita alla data del 1 gennaio 1978.

La norma, inoltre, considera la necessità di adeguare il personale del servizio dei Libri fondiari all'inquadramento economico già avvenuto per tutto il restante personale della Regione in applicazione del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163.

L'articolo 16 precisa, a completamento dell'articolo precedente, che al personale inquadrato nei nuovi livelli funzionali retributivi si applicano le disposizioni contenute negli artt. 4 e 77 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163.

Inoltre, tenendo presenti le norme di tale decreto legge, al personale interessato viene attribuito, tenendo conto dell'anzianità di servizio, un numero variabile di scatti periodici biennali in modo da differenziare il trattamento economico in rapporto all'anzianità di servizio: un meccanismo analogo è stato previsto nell'articolo 50 del decreto legge n. 163 del 1979.

L'articolo 17 considera lo stato di servizio dei conservatori inquadrati nel settimo livello funzionale retributivo e incaricati della titolarità di un ufficio, nonché degli aiutanti tavolari inquadrati nel quinto livello funzionale retributivo prevedendo le modalità per l'inquadramento nel livello superiore sia in via generale, sia in via transitoria.

L'articolo 18 tiene conto dell'eventualità che per qualcuno dei conservatori dei Libri fondiari non avvenga l'inquadramento nella carriera del personale direttivo: si mantiene quindi un collocamento nel ruolo dei conservatori dei Libri fondiari, ad esaurimento.

L'articolo 19 contiene una norma transitoria

relativa agli aiutanti tavolari in servizio alla data di entrata in vigore della legge ed in possesso del diploma di scuola media superiore.

Tale personale può partecipare agli esami di abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolare che saranno indetti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che il personale stesso consegua il diploma di abilitazione potrà partecipare al successivo concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del personale direttivo del servizio del Libro fondiario.

L'articolo 20 disciplina alcune ipotesi analoghe a quelle dell'art. 19: in particolare si prevede che personale in servizio in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore possa partecipare al primo concorso per la nuova qualifica direttiva.

L'articolo 21 riconosce al personale in servizio che rivesta le funzioni di titolare di un ufficio tavolare un aumento periodico biennale, non riassorbibile: in tal modo si intendono compensare i particolari compiti dei titolari degli uffici tavolari.

L'articolo 22 prevede le modalità di inquadramento nei ruoli regionali del personale in servizio assunto ex art. 17 della legge regionale n. 20 del 1968: si tratta di 46 unità di personale assunto nel periodo 1977-1979, in parte addetto agli uffici tavolari, in parte agli uffici centrali, in parte assegnato o destinato agli uffici catastali; la norma è urgente in quanto alcuni dei rapporti contrattuali in atto sono ormai prossimi alla scadenza.

L'articolo 23 contiene una disposizione transitoria rivolta a parificare il trattamento economico dei dipendenti delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria che

godono già del trattamento di vertice, ma che non hanno potuto beneficiare del disposto dell'art. 3 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163.

L'articolo 24 contiene una norma analoga a quella contenuta nell'art. 1 della legge dello Stato 30 settembre 1978, n. 583 per il conferimento, in via transitoria, della qualifica di primo dirigente al personale della carriera direttiva che rivestiva, alla data del 1. gennaio 1978, una qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e che aveva anzianità di cinque anni di servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparate.

L'art. 25 contiene una norma particolare per aumentare il limite annuale di lavoro straordinario effettuato dal personale addetto all'Ufficio di Gabinetto in quanto le particolari mansioni di tale Ufficio rendono necessaria l'effettuazione periodica di lavoro straordinario in misura superiore ad altri uffici.

L'articolo 26 detta la normativa di necessaria copertura finanziaria della legge.

La Giunta confida che il Consiglio regionale vorrà positivamente valutare l'intendimento della Giunta di riorganizzare il servizio del Libro Fondiario in quanto il buon espletamento del servizio stesso rappresenta una richiesta costante della intera comunità.

PRESIDENTE: La parola al cons. a Beccara per la lettura della relazione della I commissione legislativa affari generali.

a BECCARA (D.C.): Nelle sedute dell'11 e del 30 ottobre 1979 la I Commissione legislativa ha esaminato questo disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale.

In una fase preliminare sono stati ascoltati i rappresentanti sindacali. Per primi hanno esposto il loro punto di vista i dirigenti del Sindacato autonomo dei dipendenti degli uffici tavolari. Successivamente sono stati ascoltati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali che hanno illustrato la posizione dei Sindacati del rimanente personale regionale.

I primi hanno sostenuto che la carriera dei tavolaristi deve essere differenziata da quella degli altri dipendenti regionali, in virtù dei titoli e dei compiti che la rendono particolarmente atipica. Gli altri hanno sottolineato la sperequazione che si viene a creare con gli altri dipendenti regionali riconoscendo agli addetti al Libro fondiario dei benefici di carriera che costituirebbero posizioni di vero privilegio.

Il Presidente della Giunta regionale ha difeso la posizione della Giunta, che, sia pure sotto la pressione di ripetuti scioperi, ha però autonomamente riconosciuto la validità di alcune richieste dei tavolaristi.

Passando all'esame degli articoli la Commissione ha approvato alcuni emendamenti — proposti dalla Giunta — che risultano dall'allegato doppio testo.

La Commissione ha approvato il disegno di legge con 1 voto contrario (Panza) e 2 astensioni (Fedel e Lunger).

In sede di dichiarazione di voto il cons. Panza ha pronunciato voto contrario, dichiarando di condividere le posizioni delle organizzazioni sindacali confederali.

Il cons. Fedel ha dichiarato di astenersi, dopo aver invitato la Giunta regionale a prevenire in futuro le pressioni che hanno portato a questo disegno di legge.

Il cons. Lunger si è astenuto a causa di alcune

sue riserve sull'art. 22.

Il cons. Oberhauser ha dichiarato il voto favorevole del suo gruppo, riservandosi tuttavia di precisare in modo più completo in aula la posizione della S.V.P.

Il disegno di legge viene ora trasmesso al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Grigolli per la lettura della relazione della II Commissione legislativa finanze e patrimonio.

GRIGOLLI (D.C.): La II Commissione legislativa, riunitasi in data 15 novembre 1979, accertata la disponibilità della somma di lire 300.000.000.- occorrente per l'attuazione del provvedimento di legge, ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza con 2 voti contrari (Marzari e Tonelli).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Avremmo voluto presentare, data l'importanza di questo disegno di legge, una relazione di minoranza, che poi per motivi vari non siamo riusciti a redigere. Per cui l'intervento che farò ora è di un certo peso e chiedo pazienza, anche se formalmente appunto non può essere come una relazione. Dicevo che è di una certa importanza, perchè, — cito la relazione al bilancio del Presidente Pancheri —, fra le competenze residue della Regione sono comprese quelle dell'ordinamento sugli uffici regionali e sul personale addetto e quella dell'impianto e tenuta dei Libri fondiari, cioè due delle competenze primarie della Regione,

che vengono riviste dopo una serie di interventi legislativi, già citati nella relazione ufficiale della Giunta e che riprendo con un minimo di analisi critica in questo intervento.

Il Libro fondiario è l'ufficio preposto alla pubblicità immobiliare per la Regione Trentino-Alto Adige ed alcune zone del Friuli-Venezia Giulia.

Tale sistema è stato ereditato dall'Austria e si differenzia da quello vigente nelle altre regioni italiane (trascrizione) oltre che dal punto di vista tecnico anche da quello sostanziale. E' su base reale, cioè fa sempre riferimento alla situazione giuridica dell'immobile e non su base personale, come nel resto dell'Italia dove si fa riferimento alla situazione giuridica del proprietario dell'immobile.

Inoltre, nel sistema del Libro Fondiario, fondamentale è il principio della "costitutività dell'iscrizione", il che in parole povere vuol dire, per gli atti di compravendita, ad esempio, che il trasferimento del diritto di proprietà di un immobile avviene sia nel rapporto fra le parti che nei confronti di terzi, solo al momento dell'iscrizione del diritto nel libro fondiario (e non all'atto della compravendita).

Da ciò deriva anche il principio della "probatorietà" del sistema del Libro Fondiario e quindi della "pubblica fede": chi risulta (sempre per atto tra vivi: compravendita, donazione, divisione ecc.) proprietario dal Libro Fondiario è tale di fronte a chiunque fino a prova contraria.

Nel resto d'Italia, invece, la trascrizione non garantisce questi principi: si limita a trascrivere l'atto senza entrare nel merito. La tenuta è molto più semplice ma è altrettanto complicata la consultazione, e manca inoltre della sicurezza del diritto.

A garantire l'esistenza dei principi sopra enunciati è il controllo giudiziario degli atti (competenza del Pretore — Giudice Tavolare) e l'emanazione, da parte dell'organo giudiziario preposto, dei decreti tavolari.

Viene da sè, quindi, che è necessario entrare nel merito, non solo formale ma anche sostanziale, dei titoli a base del trasferimento dei diritti ed è altrettanto necessaria l'espressione di un definitivo giudizio giuridico, cosa che avviene appunto con l'emissione del decreto tavolare.

La legislazione dello Stato ha sempre tenuto fermo questo principio (sulla competenza del Giudice Tavolare) attraverso l'art. 46 del D.P.R. 30.6.1951 n. 574 sulle norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, che recita: "Le leggi della Regione non possono derogare dalle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei Libri Fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni attualmente spettanti all'autorità giudiziaria".

Tralascio la cronistoria delle leggi che riconoscono la potestà per la Regione di emanare norme legislative e sulla potestà amministrativa in materia di Libri Fondiari.

Queste premesse si sono rese necessarie per capire l'ambiguità sulla quale si è sempre retto il funzionamento del servizio del Libro Fondiario.

Con la legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 viene istituito l'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige. Tra l'altro all'art. 2 stabilisce; "L'Ufficio è posto alla diretta dipendenza della Giunta Regionale ed è retto da un ispettore al quale spetta la direzione amministrativa, il controllo, la vigilanza e l'ispezione su tutti gli uffici tavolari della Regione. Restano salvi i controlli giudiziari sulle

operazioni tavolari stabiliti dalle leggi dello Stato."

Ed inoltre all'art. 13: "Le attribuzioni che per le leggi finora in vigore in merito alla tenuta dei Libri Fondiari, spettano ai cancellieri degli uffici tavolari, sono trasferite, dall'entrata in vigore della presente legge, ai conservatori dei libri fondiari competenti per territorio."

All'art. 14: "Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate agli uffici tavolari della Regione e saranno trasmesse dal conservatore del Libro Fondiario, dopo esame da parte dello stesso e con le proposte relative, al Pretore competente, per la decisione a norma del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (decreto che accompagna il nuovo testo della legge generale sui Libri Fondiari n.d.r.). Il conservatore del Libro Fondiario dovrà poi eseguire le iscrizioni nel Libro Fondiario, in conformità alle decisioni contenute nel decreto della Autorità giudiziaria".

La legge regionale 1 dicembre 1953, n. 22 dettante norme sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico dei conservatori dei Libri fondiari recita all'art. 2: "E' istituito il ruolo regionale dei conservatori dei Libri Fondiari per provvedere al servizio presso gli uffici tavolari previsti dagli artt. 1 e 3 della L.R. 8 novembre 1950, n. 17 (già citata). Salvo le funzioni già spettanti all'Ispettore dei Libri fondiari, ai conservatori incombe la regolare tenuta dei Libri fondiari, di tutti i registri e documenti e la conservazione degli stessi, come anche di tutto il materiale dato in dotazione ai rispettivi uffici".

L'art. 6 del Regolamento di esecuzione della L.R. 5.11.1960 n. 22 concernente "Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere per il

personale delle carriere direttiva e di concetto addetto ai Libri Fondiari", precisa ulteriormente le mansioni del conservatore:

"I conservatori, oltre all'esame delle domande e dei documenti, al confronto tavolare e all'iscrizione nei vari registri, dovranno in caso di necessità e di urgenza provvedere alla compilazione degli estratti tavolari, alla copiatura e collazione delle copie dei documenti".

Già la legge non tiene chiaramente distinte le mansioni del conservatore da quelle del giudice tavolare. Nella prassi le mansioni sono ancora più confuse:

- poichè i Pretori nella maggioranza dei casi hanno una grande mole di lavoro relativo ad altre competenze,
- poichè gli stessi il più delle volte non hanno alcuna conoscenza del sistema del Libro Fondiario, nè il tempo per prepararsi od aggiornarsi in merito,
- il controllo giuridico degli atti viene in pratica svolto dal conservatore, anche se la responsabilità resta sempre e comunque del giudice tavolare. Cioè il giudice tavolare si fida del conservatore.

Naturalmente nei casi difficili (non di ordinaria amministrazione) il conservatore fa presente la situazione al Giudice tavolare che finalmente in questi casi svolge la sua funzione. Ma nella maggioranza dei casi il giudice si limita a sottoscrivere il decreto tavolare già predisposto.

Questa ambiguità ha sollevato e sostenuto la vertenza sindacale (Sindacato Autonomo Tavolaristi) del 1973-74.

Si era partiti con il chiedere il riconoscimento delle mansioni di giudice tavolare ai conservatori, ma dopo vari pareri di noti giuristi (chiesti dall'Amministrazione), che dichiaravano

impossibile dal punto di vista giuridico il trapasso delle mansioni del giudice tavolare al conservatore, la vertenza veniva chiusa con la L.R. 23.12.1974, n. 13, che ristrutturava le carriere del personale del Libro Fondiario riconoscendo dei miglioramenti economici e di percorrenza e "precisando" ancora una volta molto ambiguamente le mansioni dei conservatori (una specie di carriera di concetto super), oltre ad istituire la carriera degli aiutanti tavolari (una specie di carriera esecutiva super).

Art. 4: I conservatori dei Libri Fondiari, oltre ad attendere agli adempimenti di cui alle leggi regionali 8.11.1950, n. 17 e 5.11.1960 n. 22 ed al relativo regolamento di esecuzione, provvedono all'esame delle domande tavolari e dei documenti allegati, al confronto tavolare, all'autenticazione degli estratti tavolari e di altri atti, delle copie dei decreti tavolari e dei documenti, nonchè a quanto è previsto dall'art. 19 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077 (attribuzione del personale di concetto della Regione).

I conservatori devono provvedere alla trattazione delle pratiche tavolari in collaborazione con il Giudice tavolare.

Art. 11: Gli aiutanti tavolari effettuano le iscrizioni nel libro maestro in conformità alle decisioni contenute nel decreto del Giudice Tavolare, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri, alla stesura degli estratti tavolari e di altri atti, delle copie dei decreti tavolari e dei documenti, alla notificazione degli atti tavolari, nonchè a quanto è previsto dall'art. 24 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077 (attribuzione del personale esecutivo).

Come si può chiaramente vedere con la legge citata l'Amministrazione ha quietato gli animi dei tavolaristi riconoscendo loro delle carriere a

metà strada rispettivamente della carriera di concetto e direttiva e della carriera esecutiva e di concetto, ben guardandosi dall'affrontare il problema alla radice, non precisando una volta per tutte cosa si debba intendere per "esame dei documenti allegati all'istanza", espressione che può voler significare tutto e nulla.

Ancora una volta: si tratta di un controllo di corrispondenza tra quanto è chiesto nell'istanza e quanto è pattuito dalle parti nei documenti, il tutto riferito alle risultanze del confronto tavolare (particelle corrispondenti, identità delle parti, aggravii, diritti), oppure si deve trattare di un controllo che entra nel merito della validità sostanziale e formale dell'atto che implica quindi un giudizio di tipo giuridico?

— Un piccolo inserto: E' da ricordare a questo punto che fin dal passaggio della funzione del Libro Fondiario dallo Stato alla Regione e conseguente costituzione del ruolo dei conservatori del Libro Fondiario per l'accesso alla carriera viene effettuato un concorso per titoli, al quale si può accedere ora con la media superiore mentre per il passato bastava la media inferiore, ed il diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro Fondiario — diploma che si ottiene con tre mesi di pratica presso l'Ufficio tavolare, e relative prove d'esame.

E' da ricordare perchè a parere di molti già in questa fase di reclutamento del personale è da riscontrare una maggiore qualificazione della categoria, e quindi la necessità, nonchè la legittimità, del riconoscimento di mansioni superiori. Credo sia superfluo, in questa sede, confutare questa opinione.

A nostro parere il problema doveva essere affrontato da un'altra prospettiva.

Senza nulla togliere alla capacità professionale, alla preparazione ed all'impegno dei conservatori del Libro Fondiario, la loro professionalità specifica non è superiore a quella di altre categorie del pubblico impiego ad equivalenza di carriera, soprattutto dei rami tecnici.

Nel corso degli anni il compito del conservatore si è gonfiato nella prassi di tutti i giorni, anche per volontà, magari non dichiarata, peraltro implicita nel comportamento, dei conservatori. Il conservatore si è allontanato sempre di più dal giudice tavolare, interpellandolo via via più raramente, è diventato consulente speciale in materia tavolare dei liberi professionisti, si è insomma costruito mattone su mattone, un'identità professionale molto al di là di quanto prevedeva la legge. In questo, bisogna riconoscerlo, spinto molte volte dalla necessità di portare avanti il lavoro in condizioni non troppo felici, come la mancanza di preparazione o disponibilità del giudice tavolare, la mole sempre più grande di lavoro, l'accavallarsi di nuove normative ecc.

Da notare — per inciso — che non tutti i conservatori hanno la media superiore, alcuni soprattutto dei più anziani hanno il diploma di media inferiore (ora la maggior parte sono in pensione). Questo naturalmente non vuol significare niente nel giudizio sulla professionalità, ma può essere d'aiuto nel capire come si sia nel tempo ingigantita la figura del conservatore, pur rimanendo le mansioni riconosciute per legge in sostanza sempre uguali e pur rimanendo sempre ferma la responsabilità del giudice tavolare.

Questa situazione ha fatto molto comodo all'Amministrazione, come si può facilmente intuire, la quale ha lasciato ben volentieri andare

avanti le cose per il loro verso, senza intuire, che stava covando una serpe in seno. E l'"uovo del serpente" è esploso appunto nel 1974.

Ricordiamo l'iniziativa di alcuni conservatori di fondare il Sindacato Autonomo Tavolaristi accolta quasi all'unanimità (la più completa e compatta nell'Alto Adige) da tutta la categoria.

Forse in quel momento si potevano e dovevano ridimensionare le cose.

Al conservatore le sue mansioni, al giudice tavolare le sue. E' una utopia, dichiarano molti, e può essere vero finchè le mansioni del Giudice tavolare devono essere svolte da un Pretore sovraccarico di lavoro e di altre più gravi ed importanti competenze.

Perchè allora, non affidare ad un unico Pretore il compito esclusivo di Giudice Tavolare con competenza territoriale che comprenda più Uffici Tavolari?

Oppure trovare qualche altra soluzione, magari anche più funzionale, ma che affronti il problema da questo punto di vista?

Visto che le mansioni del Giudice tavolare non potranno mai essere riconosciute al Conservatore — secondo i pareri di giuristi, consultati dalla stessa amministrazione, già citati in precedenza — perchè per quanto si ingigantisca la professionalità dello stesso con stratagemmi vari (esempio, laurea), è solo la veste giurisdizionale del Giudice tavolare che garantisce la sicurezza del diritto, perchè indugiare in soluzioni intermedie che ben lungi dal risolvere il problema, pongono le basi per ulteriori e ben più dure rivendicazioni, come del resto i fatti hanno dimostrato?

Sembra che trovare, attraverso leggi dello Stato, il modo di garantire la funzione del Giudice tavolare sconvolga tutto il sistema della

magistratura. (Il pretore, infatti, è sovraccarico di oneri).

Sì, perchè questa ipotesi, a quanto io sappia, non è mai stata neanche presa in considerazione. Forse è veramente così pericolosa? Resta tristemente il fatto che nel nuovo disegno di legge presentato ora al Consiglio Regionale permane e viene ingigantita l'ambiguità di fondo di tutta la vicenda.

Sulla nuova legge all'art.5 sulle attribuzioni del personale direttivo, oltre a mantenere l'ormai famoso "controllo dei documenti allegati all'istanza", tra le mansioni proprie del conservatore viene introdotta la "predisposizione dei decreti tavolari e l'esame e verifica di quelli preparati dalle parti, fatti salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari e ferma restando la responsabilità del Giudice per quanto riguarda i decreti tavolari".

E' inutile precisare che se sono fatti salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari e resta ferma la responsabilità del Giudice per quanto riguarda i decreti tavolari, nella predisposizione dei decreti tavolari e nell'esame e verifica di quelli preparati dalle parti, il compito del Conservatore si deve limitare ad una operazione tecnica di corrispondenza tra quanto è chiesto nell'istanza, quanto è pattuito tra le parti nei documenti e quanto risulta dal confronto tavolare, senza esprimere alcun giudizio o valutazione nel merito.

Così il legislatore ha voluto formalmente ancora una volta salvare capra e cavoli riconoscendo in apparenza una nuova più elevata mansione ai conservatori, che però nella sostanza non vuol dire nulla. Il tutto, chiaramente, per giustificare l'inserimento del personale in una carriera superiore, quale è la direttiva.

Ma non finisce qui.

Nell'ultima parte del 1° comma dell'art. 5 la legge stabilisce che il conservatore istruisce le pratiche affidategli e riferisce su di esse al capo dell'ufficio, il quale solo, per altro, collabora con il Giudice tavolo e lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni. (vedi ultima parte 2° comma art. 5).

Quel "riferisce" dà adito a diverse interpretazioni in senso estensivo o restrittivo;

1. Tutte le pratiche indistintamente, dopo l'istruzione da parte del Conservatore e prima dell'invio al Giudice tavolo, dovranno essere illustrate al titolare? (sembra una prospettiva troppo farraginosa)
2. A richiesta del titolare qualsiasi pratica deve essergli illustrata?
3. Solo nei casi in cui sorgano dubbi o problemi il conservatore dovrà interpellare il titolare? E se i pareri saranno discordi, la pratica sarà avocata a sé dal titolare?

Ora il Conservatore non ha più possibilità di rapporti diretti con il Giudice tavolo, gli stessi sono riservati esclusivamente al titolare, capoufficio.

Quindi siamo in una contraddizione esplosiva anche nella tecnicità di questa legge. Si attribuisce una qualificazione superiore, si pretende una laurea e si gonfia questa figura e nello stesso tempo la si destituisce. L'aspetto più impegnativo era il rapporto diretto col giudice tavolo e questo viene attribuito per nuova istituzione capoufficio. E i conservatori devono riferire a questo capoufficio, che farebbe da intermediario rispetto al Pretore, giudice tavolo.

E' inutile mettere in rilievo che il conservatore con questa nuova legge perde molta parte, se non l'intera, autonomia professionale di cui

godeva prima.

Acquista cioè privilegi di qualificazione formale e privilegi economici e di carriera e perde l'autonomia professionale, sul cui fondamento, secondo l'amministrazione, cioè sulla cui autonomia e capacità professionale sono motivate tutte le nuove acquisizioni di carriera e di qualificazione. Quindi siamo in una contraddizione, che è centrale e che mette tutta questa legge in un'ottica assolutamente deteriore da un punto di vista dei principi generali del pubblico impiego di cui parlava Benedikter in riferimento alla nuova legislazione nazionale in corso.

E' chiaro che anche le responsabilità diminuiscono. Senza tener conto che i rapporti diretti con il Giudice Tavolo, sempre che questi sia disponibile, contribuiscono al miglioramento della preparazione del conservatore attraverso un confronto su problemi concreti, gli fanno conoscere quali sono le linee di tendenza nell'interpretazione delle leggi da parte del Giudice tavolo, tutte cose che lo aiuteranno a svolgere con maggiore chiarezza e competenza il lavoro futuro.

Ora invece la legge dispone che tutto sia filtrato dal titolare. Tutto è accentrato nella sua persona. Tale disposizione viene giustificata tacitamente con la necessità di riconoscere mansioni "le più elevate possibile" al titolare che viene inserito nell' VIII livello, formalmente con la pretesa di garantire una maggiore uniformità ed omogeneità di trattazione nelle pratiche tavolari.

Sono anni che si cerca di uniformare la trattazione delle pratiche tavolari, attraverso le disposizioni dell'Ispettorato e ordini di servizio dei vari capiufficio. Ma con ben scarso risultato. La materia è tanto vasta e varia e i casi

particolari così numerosi che l'unico modo per portare questo discorso a qualche risultato concreto sarebbe quello di prevedere lavoro di gruppo e riunioni periodiche dei conservatori dello stesso ufficio e magari di uffici diversi nelle quali i vari conservatori portano i problemi via via sorti e le soluzioni adottate o magari si cerca assieme la prassi da seguire. Ma è un discorso troppo eversivo?

Si preferisce accentrare. Tutto ora dipenderà dalla lungimiranza dei titolari che caso per caso, riterranno più o meno utile mettere al corrente i vari conservatori di soluzioni prese. Per fortuna che a questo si ovvia nella pratica fin dove è possibile, con la collaborazione ed i buoni rapporti tra i singoli conservatori e qualche volta derogando da norme stabilite negli ordini di servizio dove è vietato ai conservatori di consultarsi tra di loro, ma di avere rapporti solo con il titolare.

In conclusione, cioè se già adesso esiste la possibilità oggettiva della collegialità nel lavoro, se già adesso ci sono ordini di servizio per cui i conservatori non devono consultarsi, è allucinante, sembra un'amministrazione del 1929, non del '79! Immaginarsi con la titolarità, cioè con questa nuova istituzione, con questo nuovo livello e con l'obbligo per ogni conservatore di avere rapporti soltanto col titolare, e con la limitazione, al solo titolare, del rapporto col giudice tavolare.

Forse stiamo discutendo una cosa che sembra lunare, eppure è il nodo, uno dei nodi centrali di tutta la trasformazione del pubblico impiego. Si parla di riforma dell'amministrazione, ebbene in questa legge è contenuta una accentuazione della piramidalità, una deresponsabilizzazione personale, salvo che per i titolari, su cui viene

accentrata, un rifiuto del lavoro collegiale, che è solo quello che potrebbe coinvolgere personale che il Presidente Mengoni e non so se anche il Presidente Pancheri nelle loro lunghe relazioni di Giunta, in apertura di legislatura, hanno detto e motivato.

In conclusione si può affermare che l'amministrazione — è proprio il Presidente Magnago quello che tiene su il tono in questo...

PRESIDENTE: Lei, consigliere, però, io cerco...

BOATO (N.S.-N.L.): Allora devo dire: è proprio il Presidente Paris che non abbassa...

PRESIDENTE: Mi lasci finire, almeno quando ho la parola. Be', io cerco di tenere più calmo possibile il Consiglio, di veder meno disputato, però bisogna anche essere un pochino comprensivi, tanto più quando non ci si fa molto carico di restituire la cortesia. Vada avanti, vada avanti, perchè se si interrompe ogni volta che qualcuno parla, la seduta non la finiamo più.

BOATO (N.S.-N.L.): Con questa citazione, comunque, continuo.

PRESIDENTE: La spiegherò in un'altra occasione.

BOATO (N.S.-N.L.): In conclusione... mi riferisco in questo caso a un Presidente di Giunta che penso non consideri scortesia il fatto che una sua legge venga presa in considerazione un po' analiticamente una volta tanto.

PRESIDENTE: Mi riferivo al parlare...

BOATO (N.S.-N.L.): In conclusione si può affermare che per l'Amministrazione meno autonomia professionale, meno responsabilità, equivalgono a carriera superiore (direttiva).

L'art. 8 prevede le norme per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera direttiva, che si ottiene mediante concorso per esami riservato ai laureati in giurisprudenza, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi, che abbiano il diploma di abilitazione di cui alla legge regionale 8.11.1950, n. 18 e successive modificazioni, precisate poi dall'art. 9, che stabilisce le norme per l'ammissione all'esame di abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolo.

Pare quindi che sia un concorso per esami, mentre prima era solo per titoli, ma il fatto più grosso è la richiesta della laurea in giurisprudenza.

E' ovvio che tale norma è stata introdotta per giustificare ulteriormente l'inserimento dei conservatori nella carriera direttiva, ma in sostanza non pare giustificato perchè le mansioni riconosciute dalla legge, come già detto, rimangono quelle di prima, se non sminuite, ed inoltre il tutto ha il sapore di una farsa se si pensa all'enorme difficoltà soprattutto nel Sudtirolo di trovare laureati in legge disposti ad entrare nel pubblico impiego.

L'art. 10 stabilisce le norme per il conferimento della titolarità degli uffici tavolari, cioè per i nuovi capi ufficio, norme finora contenute nel regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22 (vedi art. 7 del D.P.R. 7.12.1961, n. 137): "La titolarità di un ufficio tavolo viene conferita dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione del servizio del Libro Fondiario, mediante scelta tra

il personale direttivo degli uffici periferici del servizio del Libro Fondiario avente almeno quattro anni e sei mesi di anzianità nella carriera di appartenenza, avuto riguardo alla attitudine a dirigere un ufficio ed alla capacità di organizzare il lavoro in relazione alle norme che disciplinano il servizio".

La precedente normativa non faceva riferimento ai 4 anni e 6 mesi di anzianità ed invece aveva riguardo alla qualifica rivestita. Ma se tale metodo di nomina poteva essere, se non giustificato, tollerato nell'ambito della normativa precedente dove il titolare rimaneva nella stessa carriera, ora che con la titolarità, dopo nove anni e sei mesi il titolare passa automaticamente nell'ottavo livello si rende necessario almeno uno scrutinio per merito comparativo, se non un vero e proprio concorso per titoli ed esami. Solo nei casi in cui non ci sia alcun concorrente è ovvio che la nomina dovrà essere effettuata d'ufficio (soprattutto per le sedi più scomode) tenendo conto di quanto previsto dall'art. 10 del D.D.L.

L'articolo 16 delle disposizioni di attuazione e transitorie sulle attribuzioni del nuovo trattamento economico stabilisce un riconoscimento di anzianità ai conservatori con più di 16 anni di servizio (meccanismo analogo a quello previsto nell'art. 50 del decreto legge statale n. 163 del 1979 per la carriera dei militari).

Non si capisce perchè solo ai conservatori e non agli aiutanti tavolari, così oltre a creare l'ennesima diversità con il restante personale della Regione e del pubblico impiego più generalmente, si crea anche disparità di trattamento tra due carriere addette allo stesso servizio. "Dulcis in fundo", con l'art. 21 è prevista l'attribuzione di un aumento periodico

biennale ai conservatori in servizio, titolari di un ufficio tavolare. E con la spudoratezza di affermare nella relazione che accompagna il D.D.L. che "in tal modo si intendono compensare i particolari compiti dei titolari degli uffici tavolari".

Ma l'ottavo livello non è sufficiente?

Il sindacato autonomo, tra le varie proposte, a suo tempo chiedeva, oltre all'8° livello, per i titolari anche il conferimento di un'indennità proporzionale al numero dei dipendenti dell'Ufficio.

Allora ci si scandalizzò, ma ora tra il riconoscimento dell'anzianità, che in particolare spetta soprattutto ai titolari perchè con più anni di carriera, e questi aumenti biennali periodici, ci si va molto vicini, se non, in certi casi, oltre.

Per quanto riguarda la carriera degli aiutanti tavolari devo dire che sono state loro riconosciute le mansioni che effettivamente svolgono ed aggiunte delle altre nuove come l'autenticazione degli estratti tavolari e di altri atti, la dichiarazione di conformità delle copie degli atti e documenti delle raccolte di conservazione, compiti che prima spettavano solo ai conservatori.

Nonostante le nuove mansioni e l'inserimento nel 5 e 6 livello, non si fa mai cenno per loro alla carriera di concetto, diversamente da quanto è avvenuto per i conservatori, per i quali è prevista la carriera direttiva, quindi discriminazione ulteriore. Dalle mie conoscenze in materia non posso dedurre se si tratta di qualche marchingegno del legislatore oppure una carenza di richieste da parte del sindacato autonomo che ha tutelato sempre prevalentemente i conservatori.

Certo che per la carriera di concetto è previsto

solo il 6 livello e quindi tutti sarebbero dovuti essere messi nel 6, mentre stanno nel V e nel VI.

Non è previsto per gli aiutanti tavolari il diploma di media superiore, anzi il reclutamento del personale è previsto esclusivamente mediante un concorso per esame speciale, consistente in una prova pratica di tecnica tavolare, al quale è ammesso il personale esecutivo del ruolo amministrativo che abbia maturato quattro anni di anzianità di servizio nello stesso ruolo.

Quindi nessun concorso pubblico, solo interno tra il personale del ruolo amministrativo della Regione.

Questo vuol dire che sono privilegiati i coadiutori che, per bontà del destino — punto interrogativo sul destino —, anzichè agli uffici regionali vengono addetti al servizio presso gli uffici tavolari ed hanno così la possibilità di fare pratica per 4 anni.

Ridicola inoltre la differenziazione di mansioni tra gli aiutanti tavolari e gli aiutanti tavolari superiori (che farebbero in più l'autentica della copia — decreti). Tutto sommato, anche la carriera degli aiutanti tavolari rimane ambigua, se non proprio nelle mansioni, nell'essenza, nella struttura della carriera stessa, nonchè nelle norme di accesso alla medesima.

Non mi sembra il caso di dilungarsi sul discorso delle richieste corporative del Sindacato Autonomo Tavolari, della Regione che cede ai ricatti con soluzioni altrettanto corporative e non contribuendo certo ad un miglioramento del servizio, sulla giungla retributiva, sulla corsa al riconoscimento delle mansioni superiori, sulla rincorsa ai miglioramenti che questo D.D.L. darà inizio da parte del personale di altri enti pubblici, in particolare sul problema del personale del Catasto che tra non molto sarà

trasferito alla Regione.

Sintetizzo quindi che, come principio di riferimento, questa legge prevede un corpo separato e privilegiato in maniera esorbitante, rispetto a tutto il resto del personale regionale che crea dei vertici fasulli, come questi nuovi capi ufficio, questi titolari a livello superiore; che c'è un rovesciamento del criterio della collegialità del lavoro, che era già in parte instaurato e che qui viene bloccato, non solo con un ordine di servizio, ma per legge; che c'è una promozione formale dei conservatori e una deprofessionalizzazione sostanziale, in quanto viene tagliato il contatto che era in rapporto principale dal punto di vista della qualificazione con i giudici tavolari; che c'è inoltre una sperequazione interna, fra conservatori e tavolaristi, su cui tutta l'ultima parte della relazione era esplicita. Quindi mi sembra una controriforma.

Aggiungo che votiamo contro ovviamente tutta la legge, che per N.L.-N.S. è una legge sbagliata, una legge grave, anche se riguarda solo la Regione, ma questa è una legge che rimpicciolisce il ruolo già ridotto della Regione. Non c'è vergogna ad avere un ruolo ridotto, ma se si gestisce in maniera seria, si possono fare anche delle cose giuste e delle cose magari in qualche caso emblematiche, indicative. Dico però che in sede di discussione articolata, sia pure in via subalterna, proporremo alcuni emendamenti, giustificandoli in maniera del tutto riduttiva, del tutto interna alla logica stessa della legge, perchè non ci va il "tanto peggio, tanto meglio".

PRESIDENTE: La parola al cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Il cons. Boato all'inizio del suo intervento mi pare abbia detto, che tutto sommato, si tratta di una legge piccola e ha ragione, nel senso che riguarda un numero piuttosto ristretto di dipendenti. Io direi che al tempo stesso però è una legge che può introdurre grossi guasti nell'amministrazione pubblica e che, pertanto, deve essere considerata per quello che essa rappresenta anche da questo punto di vista. Non ho nessuna esitazione a dire che noi voteremo contro il passaggio alla discussione articolata, perchè non condividiamo lo spirito informatore della legge, perchè tende a introdurre nell'amministrazione regionale ingiustificati elementi di ulteriore differenziazione dei trattamenti fra il personale, e conseguentemente, anche per il modo con cui questa legge è impostata, noi riteniamo che non sia neppure una legge emendabile, cioè bisognerebbe cambiarla completamente e fare una legge diversa.

Non entrerà quindi nel merito dell'esame articolato della legge, anche se in gran parte mi ritrovo con il puntuale esame che il cons. Boato ha fatto; preferisco affrontare la questione da un altro punto di vista, secondo un altro taglio, e vedere un po' come siamo arrivati almeno dalla commissione legislativa in poi alla formulazione di questa legge. Io credo che il Consiglio debba essere informato che la commissione legislativa ha esaminato la legge e, prima di passare all'esame articolato della stessa, ha ritenuto opportuno ascoltare le organizzazioni sindacali, cioè tutte le organizzazioni sindacali: il sindacato autonomo dei dipendenti del Libro fondiario, i sindacati dei dipendenti regionali CGIL, CISL, nonché il sindacato autonomo di lingua tedesca dei dipendenti regionali. Questi sindacati hanno assunto posizioni completa-

mente diverse, oserei dire diametralmente opposte. Da un lato il sindacato dei dipendenti del Libro fondiario, che è poi quello che ha sollecitato la legge, si è dichiarato sostanzialmente d'accordo con i contenuti della stessa, salvo peraltro insistere per alcune norme ancora più favorevoli, ancora più clientelari, secondo me, che la stessa Giunta ha ritenuto di dover considerare assurde e del tutto improponibili, mentre dobbiamo dire che nella sostanza il disegno di legge riflette la piattaforma presentata da questo sindacato autonomo. Le relazioni sindacali dei dipendenti della Regione della CGIL, della CISL, del sindacato autonomo di lingua tedesca, consultati dalla commissione separatamente, hanno sostanzialmente espresso un giudizio analogo sulla impostazione della legge, cioè si sono pronunciati in modo decisamente contrario. Secondo le valutazioni di tutte e tre queste organizzazioni sindacali, il disegno di legge è inaccettabile, perchè accoglie delle rivendicazioni di segno nettamente corporativo, perchè tende a introdurre ingiustificate differenze fra i dipendenti della Regione. Ora, sulla base di questa valutazione complessiva, io credo che si pongano almeno due questioni: una di metodo e l'altra di merito. Sulla questione di metodo, io credo che noi non possiamo come Consiglio regionale sottovalutare un precedente: cioè che la Giunta ha scelto di trattare separatamente, o comunque di fatto realizzando risultati separatamente, con un sindacato che rappresenta un gruppo, cioè gli addetti all'ufficio tavolare, al Libro fondiario, e non ha tenuto conto invece della necessità di un incontro con tutte le organizzazioni sindacali assieme; per una impostazione complessiva del problema. E io credo che quando si tratta di problemi di

inquadramento del personale sia un precedente estremamente pericoloso, quello di fare riferimento a singoli gruppi o a singoli uffici. Se è vero che è volontà dei pubblici amministratori, e della Giunta regionale in questo caso, superare la giungla retributiva, credo che dobbiamo considerare che un metodo nuovo di comportamento va seguito. Non si può affrontare a spizzico i problemi, ma i problemi vanno affrontati in un'ottica complessiva che deve riguardare le organizzazioni che rappresentano in complesso la categoria o, aggiungerei, forse sarebbe opportuno anche tener conto della rappresentanza territoriale, se è vero che vogliamo arrivare a risultati che portino a una migliore giustizia, a un superamento della giungla retributiva, a un'introduzione di norme che tengano conto di un quadro complessivo. Credo, peraltro, si debba valutare un rischio che si prospetterà senza dubbio e al quale, con comportamenti di questo tipo, si può aprire la strada. Cioè io credo che sia abbastanza facile intuire che se questa è la prassi che si introduce nella pubblica amministrazione, oggi trattiamo con il sindacato autonomo del Libro fondiario, domani potremo dover trattare con un sindacato autonomo costituendo eventualmente di un altro ufficio, del catasto o di che so io, e avremo come pubblica amministrazione una trattativa che non terrà più conto di quella che è la situazione del pubblico impiego nel suo complesso, dei dipendenti della Regione nel suo complesso, ma delle esigenze prospettate dai singoli uffici, dai singoli reparti della pubblica amministrazione. Questo per quanto riguarda il metodo.

Io credo che il problema vada affrontato anche per quanto riguarda l'impostazione di merito. Le organizzazioni sindacali, parlo di

quelle confederali, CGIL, CISL e, tengo a sottolinearlo, il sindacato autonomo di lingua tedesca hanno espresso delle valutazioni che sono giuste da un punto di vista di principio, sono serie e responsabili e debbono essere condivise non per l'ampiezza dello schieramento che su questo si è pronunciato, pur cosa rilevante, e io credo che la pubblica amministrazione non dovrebbe ignorare la cosa, ma anche perchè sono giuste nella sostanza. Che cosa propone, in definitiva il disegno di legge della Giunta? Di determinare per i dipendenti della Regione del Libro fondiario, un trattamento diverso rispetto agli altri dipendenti della Regione. Di fatto viene riconosciuta la carriera direttiva a tutto il personale che precedentemente era inquadrato nella carriera di concetto, viene riconosciuto il livello di concetto a tutto il personale che precedentemente era inquadrato nella carriera esecutiva, anche se erano dei trattamenti super. Con questa legge presso il Libro fondiario e presso gli uffici tavolari, non ci saranno più impiegati di carriera esecutiva, tutti saranno, di fatto per lo meno, o dirigenti o della carriera di concetto. La tabella organica allegata alla legge prevede 7 dipendenti inquadrati nella dirigenza, 60 conservatori inquadrati nella carriera direttiva, 100 aiutanti tavolari che saranno al V o al VI livello, quindi allineati ai trattamenti dei dipendenti regionali della carriera di concetto. Ecco, io credo che a questo punto però, al di là delle disquisizioni teoriche, ci si debba porre un problema: questa gente svolge mansioni assimilabili a quelle corrispondenti ai livelli in cui vengono inquadrati? Perchè, se allora di questo si trattasse, credo che si dovrebbe tener conto della opportunità di inquadrarli in questo modo. Ma io credo, però, si

debba dire una cosa; che se loro svolgessero mansioni assimilabili rispettivamente a quelle della carriera direttiva e della carriera di concetto, nella amministrazione regionale non sarebbero i soli e allora il problema si porrebbe anche per altri dipendenti pubblici della Regione e anche di altri uffici, e se così è, se così fosse, non ci si dovrebbe fermare a valutare solo il loro inquadramento. Cioè se giustizia ci dovesse essere, credo che dovrebbe essere riconosciuto a tutti e non soltanto ai dipendenti degli uffici tavolari. Io non mi soffermerò sulla elencazione delle mansioni che il cons. Boato ha puntualmente illustrato al Consiglio; dirò che in commissione è stata presentata una consulenza, che la Giunta regionale ha chiesto al dott. Mario Bassi, probabilmente con l'intento di dare un supporto di consulenza tecnica a quanto la Giunta stessa si accingeva a varare. Io ho letto questa relazione. L'ho letta abbastanza attentamente e debbo dire che dalla elencazione dei compiti e delle mansioni per quanto si riferisce ai conservatori tavolari, quella perizia conferma, secondo me, che le mansioni svolte dai conservatori tavolari, a meno stante le leggi esistenti, sono quelle, secondo un concetto corretto, della carriera di concetto e credo che da questo punto di vista, quella consulenza, in definitiva, avrebbe dovuto portare alla conclusione che i conservatori tavolari sono appunto della carriera di concetto. Ma aggiungerò di più: allegata a quella perizia c'è un'ulteriore illustrazione del dott. Bassi, il quale raffronta il sistema tavolare italiano con quello austriaco e germanico. E fa presente che rispettivamente in Austria e in Germania sono presenti delle figure diverse di conservatore tavolare. Per quello che riguarda l'Austria, noi registriamo che il

conservatore tavolo che viene definito in modo diverso, viene definito come impiegato specializzato con competenza ampliata, — la traduzione dal tedesco è questa —, opera nell'ambito di disposizioni generali scritte o particolari emanate dal giudice tavolo, avendo comunque un margine di potere discrezionale e di responsabilità. In Germania addirittura il conservatore tavolo praticamente svolge lui le mansioni del giudice tavolo e il giudice tavolo interviene solo in sede di ricorso. Indubbiamente siamo in presenza di figure diverse che giustificherebbero, se così fosse, il riconoscimento della dirigenza e della carriera direttiva. Ma aggiunge, il dott. Bassi, che in Italia la responsabilità, secondo la legislazione, è del giudice tavolo, perchè c'è una diversa disciplina che non potrebbe essere affrontata con provvedimento di legge regionale, che necessiterebbe una legge dello Stato e che, a suo parere, molto probabilmente si renderebbe necessaria una preventiva modifica costituzionale. Quindi, allo stato dei fatti non c'è la possibilità in concreto di modificare la figura del conservatore tavolo in provincia di Trento. Il dott. Bassi arrivava al giungere formulando alcune proposte, e dicendo che secondo lui non si poteva prescindere dallo sfruttare una equilibrata collaborazione tra conoscenze giuridiche più ampie del giudice tavolo e quelle specializzate del conservatore, che si doveva puntare però a qualificarlo meglio, elevandolo conseguentemente nel grado o qualifica. Ma queste sono proposte che, tra l'altro, non è che si basino sul supporto giuridico. Voglio cercare di migliorare le cose. La Giunta, a mio avviso, ha operato in modo diametralmente opposto: non ha inteso stabilire un grado o una qualifica collegata a uno sviluppo della professionalità; ha

deciso di trasformare tutti in dirigenti o tutti appartenenti alla carriera direttiva, prescindendo dalle mansioni o addirittura in presenza di una proposta di deprofessionalizzazione e senza tenere conto del quadro complessivo dell'inquadramento della pubblica amministrazione. In definitiva i conservatori, tutti dirigenti o della carriera direttiva, e per quello che riguarda la carriera esecutiva tutti nella carriera di concetto. Verrebbe da domandarci, sorridendo, se poi dopo ci sarà qualcuno che svolge anche le mansioni di concetto anche se è vero che magari nella legge si impone di svolgere quelle mansioni, ma sappiamo come potrebbero andare certe cose! Ma, seguendo questa logica che io definisco perversa, la Giunta ha cercato di correggere la questione non cambiando le mansioni, perchè abbiamo visto che non può, ma introducendo la richiesta del titolo di studio, della laurea in giurisprudenza, per i conservatori, per accedere alla nuova carriera direttiva in futuro, cioè per i nuovi assunti. E in commissione è emersa una grossa riserva da parte del sindacato di lingua tedesca, il quale ha espresso la sua preoccupazione, perchè difficilmente in provincia di Bolzano si troveranno laureati in giurisprudenza di lingua tedesca, e il problema potrebbe risolversi con un danno reale per la minoranza linguistica. Ricordo che il Presidente della Giunta, in commissione ha detto che per un lungo periodo non ci dovrebbero essere assunzioni e che quindi il problema non esisterebbe, ma ritengo che questa risposta da un punto di vista di principio non possa essere accettabile perchè è una norma di legge nuova che andiamo a introdurre e o è fatta per operare e allora va presa in considerazione per quello che di positivo o di negativo essa introduce, o non è

fatta per operare e se ha solo una ragione estetica è bene anche dircelo. Perchè è perfettamente inutile diventare come lo spolverino per stabilire che quelli sono della carriera direttiva; da questo punto non ci sembra di poter essere disponibili.

Voglio aggiungere alcune cose soltanto, perchè in commissione si è registrato un fatto abbastanza singolare e interessante: nella penultima seduta il rappresentante della S.V.P. probabilmente perchè condivideva alcune delle preoccupazioni che noi avevamo espresso, penso, considerando il senso generale sbagliato di questo disegno di legge, aveva chiesto di rinviare la discussione per poter trattare complessivamente o successivamente la questione Libro fondiario durante o dopo la definizione del trattamento complessivo dei dipendenti della Regione. Era una posizione che noi avevamo apprezzato in quanto ci sembrava partisse da una valutazione di responsabilità nel modo di affrontare i problemi della pubblica amministrazione, se non che nell'ultima seduta abbiamo visto un richiamo all'ordine del Presidente della Giunta regionale nei confronti della S.V.P., il quale, sulla base delle dichiarazioni sottoscritte nel programma di Giunta, ha fatto rilevare che nel programma di Giunta era definito l'impegno a risolvere la questione dei dipendenti del Libro fondiario, prima che venissero affrontati i problemi di inquadramento dei dipendenti della Regione. E in commissione abbiamo poi visto che, pur riservandosi di introdurre eventuali modifiche, la S.V.P. ha finito col votare favorevolmente. Ora io mi sono posto e mi pongo tuttora una domanda, perchè cerco di stare attento anche a determinate sfumature, non mi è sfuggito il fatto che il cons. Benedikter

nella seduta precedente avesse chiesto di spostare la discussione su questo disegno di legge, e voglio sperare che la cosa rappresenti un'ulteriore volontà di ripensamento da parte della S.V.P., anche perchè a me sembra peraltro che se esisteva un impegno di Giunta a definire la questione del Libro fondiario, — e io mi rendo perfettamente conto che sarei un ingenuo a pensare che su una questione del genere non manterreste gli impegni di Giunta —, devo tuttavia rilevare che non mi sembrava sussistesse un impegno a definirla in questo modo, introducendo questi guasti nella amministrazione regionale. Per cui credo che lo spazio per assumere distanze da cose che non consideriamo accettabili e che chi logicamente le vuole vedere in un modo corretto non può considerare accettabili, esistono.

Concludendo, dirò che noi qui muoviamo un'obiezione di fondo alla legge, ai suoi contenuti, per l'impostazione, per i meccanismi che può innescare creando precedenti pericolosissimi, che devono essere presenti a tutti i consiglieri, credo che si debba invitare tutti a meditare sull'atto che si va a compiere e eventualmente a votare contro il passaggio alla discussione articolata; confermo che in ogni caso noi voteremo contro per le ragioni che ho detto.

PRESIDENTE: La parola al cons. a Beccara.

a BECCARA (D.C.): Io mi auguro soltanto che il cons. Boato, munito di spillino, non abbia ad accostare qualche conservatore, perchè altrimenti si corre il rischio che il conservatore così gonfiato abbia a scoppiare. Mi auguro anche che i dipendenti dei Libri tavolari, che hanno tanto tanto insistito, anche con gli strumenti che la

legge mette a loro disposizione, — infatti hanno fatto degli scioperi, anche degli scioperi bianchi con un accumularsi di pratiche, si parla di 10-15 mila pratiche ferme, bloccate —, hanno tanto insistito per avere un disegno di legge, — abbiano riflettuto prima di suggerire questo disegno di legge.

Il disegno di legge è stato proposto, suggerito, presentato, sostenuto dai dipendenti dei Libri fondiari, dal sindacato autonomo, ma se è vero quanto dice Boato, hanno fatto un disegno di legge all'insegna dell'equivocità, dell'ambiguità e, in ultima analisi, un disegno di legge che porta i dipendenti degli uffici tavolari al massacro. Ma ciò detto, preciso come la prima commissione legislativa, e il cons. Panza l'ha sottolineato, abbia ascoltato per primi il sindacato dei dipendenti degli uffici tavolari, e questo sindacato in più occasioni, a più riprese, ha sottolineato come la legge, in ultima analisi, non sia puntuale nell'offrire risposte alle loro richieste. I colleghi consiglieri avranno senz'altro ricevuto la "Voce sindacale", dove si dice, da parte del sindacato dipendenti dell'ufficio tavolare, che la Giunta ha disatteso in parte le promesse fatte, combinando un disegno di legge ingrato per quanto concerne la posizione dei conservatori aventi una certa anzianità di servizio, cioè si chiede un riconoscimento maggiore di quanto la legge non preveda. Aggiunge ancora la "Voce sindacale" che il cumulo delle nostre responsabilità, gli impegni, il carico, la contabilità di cassa, i beni immobili, aggiornamento giuridico-professionale particolarmente impegnato, le grane quotidiane, il funzionamento, ecc. ecc., tutta una serie di compiti, di funzioni, che il cons. Boato con una dotta esposizione — fra l'altro io non me la sarei

sentita di addentrarmi da non esperto, da non addetto ai lavori, in quel particolare che il cons. Boato ha toccato — giustificano senz'altro...

BOATO (N.S.-N.L.): *(Interrompe)*

a BECCARA (D.C.): Ah, ho capito, credevo fosse soltanto il Corpo dei Vigili del fuoco.

Ciò detto, il sindacato sottolinea, e poi queste critiche sono state riprese dai due rappresentanti che la commissione ha sentito, come in ultima analisi il disegno di legge, pur essendo in linea di massima positivo, disattende alcune richieste specifiche. Dall'altra parte assistiamo alle affermazioni della CISL, FIDEL e CGIL, dei dipendenti della Regione, non solo ma anche del sindacato autonomo di lingua tedesca, i quali parlano di "nicchia" in cui i tavolaristi sarebbero stati collocati, parlano di ingiuste sperequazioni fra questi dipendenti e i dipendenti della Regione e queste affermazioni e queste critiche sono state riprese ampiamente non solo dal cons. Boato, ma anche dal collega Panza. Allora il problema è questo: dal momento che un trattamento diverso viene riservato ai dipendenti dei Libri fondiari rispetto al rimanente personale regionale, questa diversità di trattamento — interrogativo che si è posto il cons. Panza dando però una risposta negativa, mentre io darò una risposta positiva —, è correlato ad una atipicità del servizio. Cioè i conservatori svolgono delle attività, dei compiti, hanno delle funzioni, hanno dei ruoli che giustificano o meno una diversità di trattamento. Perché è chiaro che non c'è nulla di più ingiusto di trattare alla stessa maniera dipendenti che istituzionalmente assolvono a compiti diversi. E il problema dei livelli funzionali, che tante volte

è stato sollevato, dovrebbe proprio dire: a determinate competenze, a determinate funzioni, a determinati compiti vengono assegnati corrispondenti trattamenti economici. Il cons. Panza ha letto il parere del giudice Bassi e dice che da una attenta lettura non ha dedotto elementi tali da giustificare una diversità di trattamenti per i dipendenti dei libri fondiari.

Ma io vorrei anche leggere qualche cosa perchè abbiamo qui il parere del giudice Mario Bassi; è una consulenza sulla natura e sui compiti dei conservatori dei Libri fondiari alla luce della legislazione tavolare, della legislazione regionale, con riguardo alla legislazione nazionale e straniera. L'incarico è conferito dalla Giunta, non penso dall'attuale Giunta, ma dalla precedente Giunta. Il parere consta di 26 pagine; evidentemente leggerò soltanto qualche passo. A pag. 4: "Per questo motivo, si è detto poco sopra che il procedimento meramente attuativo della pubblicità" — e qui ci addentreremmo in problemi di carattere squisitamente tecnico la pubblicità, la fede e così via, sui quali io decisamente non mi azzarderei ad addentrarmi, in quanto non ho una competenza specifica — in ogni modo, a pag. 4, all'inizio, si dice: "Per questo motivo, si è detto poco sopra che il procedimento meramente attuativo della pubblicità è affidato principalmente e non esclusivamente ai pubblici funzionari amministrativi, e quello attribuito della pubblica fede principalmente e non esclusivamente ad organi dell'autorità giudiziaria ordinaria". A pag. 5 poi si parla di tutti i compiti, dei compiti dei conservatori, e a me non pare, leggendo quanto scrive il giudice Bassi, che la figura del conservatore sia stata artificiosamente ingigantita o gonfiata, mattone su mattone, come ha

detto prima il collega Boato. Però a pag. 7 sempre il giudice Bassi, dice: "Qualche dubbio in ordine alla natura dell'attività svolta dal conservatore può sorgere per quanto si riferisce all'ipotesi in cui l'impulso all'avvio di un procedimento di iscrizione al Libro fondiario o di proseguimento a completamento di detto procedimento è riservato al conservatore medesimo anzichè alla parte privata". E qui si addentra un po' in tutta una problematica che io vorrei però risparmiarvi. "E' invece nell'attività in cui si concreta il cosiddetto confronto tavolare e l'eventuale indicazione delle domande connesse, che si riscontra, come si è già detto, una certa partecipazione del conservatore al provvedimento di controllo del giudice tavolare. Si tratta di una partecipazione effettiva, sia pur limitata, come organo attivo del procedimento e non come semplice assistente del giudice tavolare. Ancora dopo, come si è detto, in questa attività non meramente certificativa, il conservatore apporta nei procedimenti autonomi elementi di giudizio, che entrano a far parte del giudizio conclusivo del giudice tavolare, come presupposto dello stesso, ma non estraneo ad essi". Si potrebbe ancora continuare. Cioè la mia conclusione è questa: mentre il collega Panza, penso legittimamente, non lo contesto, deduce dalla lettura del parere Bassi che non c'è nessun motivo per considerare i conservatori, comunque dipendenti degli uffici dei Libri fondiari, anomali rispetto al rimanente personale della Regione, secondo me invece, da una lettura di questo parere, risultano elementi che confortano in una scelta quale quella che è stata operata dalla Giunta regionale. Ecco, questa era la grossa obiezione che è stata sollevata anche in commissione: il disegno di legge crea sperequa-

zioni, crea differenziazioni, quindi è da rifiutare.

Altre valutazioni sono state così articolate. E' vero, qualche commissario ha manifestato l'opportunità di un disegno di legge unico, che riguardasse anche il passaggio dei dipendenti del Catasto; però obiettivamente io ritengo che un servizio, quale quello svolto fino a questo momento dai dipendenti dei Libri fondiari, in maniera egregia, puntuale, soltanto recentemente ha dato segni di perdere dei colpi, — abbiamo parlato di migliaia di pratiche inevase, proprio perchè i dipendenti dei Libri fondiari hanno ritenuto di dover ricorrere anche a queste estreme soluzioni pur che il loro problema venisse affrontato e risolto —, quindi questioni di opportunità sembravano di promuovere immediatamente questo disegno di legge senza attendere il disegno di legge che riguarda il passaggio dei dipendenti del catasto. Mi pare, tra l'altro che anche con questi dipendenti, se quanto mi si dice corrisponde al vero, si siano raggiunti degli accordi soddisfacenti anche per coloro che dovrebbero passare alle dipendenze della Regione. E' inutile che mi dilunghi nell'evidenziare, nel precisare, in quanto l'ha già fatto, anche se ad usum delphini, il collega Boato e sulla specificità e la peculiarità del servizio dei dipendenti dei Libri fondiari. Ancora nel '50 si chiedeva ad esempio il patentino; cioè una qualificazione che evidentemente teneva conto della particolarità del servizio svolto, la legge del '74 già individua un ruolo atipico per i conservatori e adesso si cerca di perfezionare il tutto con questa legge e con una azione — permettete che lo dica — paziente e attenta da parte della Giunta. Non so quanti disegni siano stati fatti prima di arrivare al testo definitivo. E' vero, colleghi consiglieri Boato e Tonelli, io

ritengo che la Giunta abbia avuto moltissimi incontri, non soltanto a livello di dipendenti dei Libri fondiari, di sindacato autonomo dei dipendenti, ma anche a livello degli altri sindacati. Pertanto, pur non entrando adesso nel merito di qualche questione ancora particolare, ma per affrontare un po' il grosso nodo sollevato anche dai colleghi, io ritengo che il disegno di legge, che come tutti i disegni di legge può essere senz'altro perfezionato e migliorato, sostanzialmente vada bene e su di esso si possa esprimere un voto positivo.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Achmüller)

PRESIDENTE: Wer wünscht noch das Wort in der Generaldebatte? Abgeordneter Fedel hat das Wort.

Chi desidera intervenire nella discussione generale? Ha la parola il consigliere Fedel.

FEDEL (Segretario questore - P.P.T.T.-U.E.): Brevemente, signor Presidente e signori colleghi, attorno al disegno di legge p. 21 sui Libri fondiari e relativi addetti al servizio. Abbiamo già discusso questo disegno di legge fuori dalla Commissione ampiamente per molto tempo, perchè siamo stati interpellati evidentemente credo tutti i gruppi, se non singolarmente quasi tutti i consiglieri; abbiamo fatto un'approfondita e lunga discussione in commissione, abbiamo sentito tutte le forze interessate al problema, e riteniamo, proprio per il servizio specifico eseguito dai tavolaristi, visto anche che il problema era estremamente annoso e andava finalmente risolto, riteniamo che era ora di

presentare questo disegno di legge per risolvere questa problematica, che tanto ha travagliato questo prezioso ufficio al servizio delle nostre popolazioni e che ha una lunga e antica tradizione, che ci onora comunque nei confronti di altre regioni italiane. Dopo l'approvazione del disegno di legge n. 21 e sul quale noi presenteremo un emendamento perchè venga addirittura approvato con urgenza, speriamo che tutto si metta in moto positivamente; non entro neanche minimamente a esaminare il disegno di legge, perchè è già stato fatto fin troppo, anche se è bene che se ne discuta. Quindi il gruppo consiliare del P.P.T.T. voterà a favore di questo disegno di legge e presenterà anche un emendamento per la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.

PRESIDENTE: Wer wünscht noch das Wort?
Abgeordneter Avancini hat das Wort.

La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Con questo disegno di legge si pone fine a una antica o, meglio, vecchia controversia. I dipendenti degli uffici tavolari da mesi stanno portando avanti una battaglia per ottenere determinati riconoscimenti alla luce dei loro compiti, indubbiamente compiti delicati e difficili. Questo problema si trascina da molti anni, io mi ricordo il senatore Raffener ancora che se ne occupava e già allora si parlava di questi problemi che solo adesso arrivano a soluzione. Non c'è dubbio però che questo disegno di legge è frutto delle pressioni e delle minacce e degli scioperi dei tavolaristi e quindi è un disegno di legge corporativo e settoriale; ma io non mi meraviglierei eccessivamente, collega

Panza, abbiamo visto i controllori di volo, ad esempio, abbiamo visto in Italia delle cose ben peggiori di questa, e perciò non credo sia il caso di scandalizzarsi oltre misura. Certo, si creano delle sperequazioni e dei malcontenti fra il personale. Ma io non ho mai visto un disegno di legge sul personale che non crei malcontenti per un certo verso, pur accontentando certe determinate categorie, pur accontentando tutti, vuol dire scontentarne molti. Certamente sarà questo un motivo per altre rivendicazioni, sarà una catena, ma questo è anche ormai nelle cose; incomincia uno, si concede a uno, poi gli altri seguono naturalmente rivendicando anch'essi dei miglioramenti economici, dei miglioramenti normativi. Io però, signor Presidente della Giunta, sono d'accordo con Panza, quando dice che ci sono altri dipendenti che svolgono mansioni che potrebbero essere inquadrati a livelli superiori. Ce ne sono molti, in Regione e molti in Provincia, dipendenti della carriera esecutiva che potrebbero benissimo essere inquadrati nella carriera di concetto o addirittura anche nella carriera direttiva, in base ai loro meriti, a loro possibilità, a loro impegni specifici, in determinati settori, in base all'esperienza maturata anche in quel settore. Ma, ripeto, ci sarebbero da esaminare casi particolari e sarebbe da vedere cosa si può fare per ovviare a queste ingiustizie, perchè sono praticamente delle ingiustizie. Ma fra non molto verrà all'esame di questo Consiglio un disegno di legge sul personale; è stato preannunciato dal Presidente della Giunta nella sua relazione programmatica, ci sarà una grossa discussione, un grosso confronto per vedere di sistemare certe situazioni che forse meritano di essere prese in considerazione e di essere valutate e di essere

risolte. Certo, io sono convinto che questo disegno di legge è un disegno di legge corporativo, ma, ripeto, ne abbiamo viste tante in Italia, ma anche in questo Consiglio regionale, anche nel Consiglio provinciale, che quando si tratta di personale certamente c'è sempre motivo di discutere e di avere opinioni contrarie. Io dico che le mansioni del personale del Libro fondiario sono mansioni molto delicate, sono mansioni che richiedono una particolare e specifica preparazione, ma non credo che soltanto i laureati in legge possano avere questa preparazione e quindi penso che sia ragionevole estendere un po' la possibilità di partecipare ai concorsi, non solo ai laureati in legge, ma anche ad altri laureati con lauree analoghe, e mi riferisco, ad esempio, a scienze politiche. Non vedo quale differenza ci possa essere in questo settore fra un laureato in legge e un laureato in scienze politiche, quando la laurea in scienze politiche dà la possibilità di accedere a tutti i concorsi; quindi è una laurea che penso sia analoga. Ma su questo avremo occasione di parlare quando ci saranno proposti degli emendamenti nella discussione articolata.

PRESIDENTE: Wer wünscht noch das Wort in der Generaldebatte? Abgeordneter Kaserer hat das Wort.

Chi desidera avere la parola nella discussione generale? La parola al Consigliere Kaserer.

KASERER (S.V.P.): Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Anlässlich der Regierungserklärung im Frühjahr habe ich den Regionalausschuß gebeten, dem Problem der Grundbücher ein besonderes Augenmerk zuzuwenden,

weil der Zustand, wie er damals war, nämlich der Streik der Grundbuchsführer einfach untragbar war. Die Akten türmten sich auf, und viele Leute warteten auf eine positive Regelung. Es hat alle betroffen, ganz gleich ob das Wirtschaftskräfte oder einfache Leute waren, die um die Eintragung eines erworbenen Grundstückes oder der Wohnung angesucht hatten. In Erwartung, daß der Regionalausschuß dieses Gesetz vorlegt, haben die Grundbuchsführer mit dem Streik aufgehört und inzwischen wird wieder regulär gearbeitet. Es ist richtig, daß die Aufgaben neu festgesetzt wurden, damit nicht nochmals Zuständigkeitsfragen auftauchen. Mit diesem Gesetz werden die Pflichten genauer festgesetzt und nachdem neue Pflichten, neue Aufgaben auferlegt werden, scheint es mir richtig, daß man diese neuen Aufgaben auch entsprechend honoriert, wenngleich man feststellen muß, daß gewissen Leuten — vor allem der Linksoption — das nicht gefällt, weil sie ja eine gewisse Nivellierung in jeder Hinsicht überall herbeiführen wollen und damit dem entgegen wirken, was wir wollen, nämlich eine höhere Leistung.

Ich möchte dem Regionalausschuß danken, daß er diesen Gesetzentwurf verhältnismäßig rasch vorgelegt hat und hoffe, daß das Plenum diesen Gesetzentwurf auch möglichst bald billigt.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! In occasione delle dichiarazioni programmatiche della primavera scorsa avevo pregato la Giunta regionale di voler prestare una attenzione particolare al problema degli uffici tavolari, in quanto la situazione, cioè lo sciopero dei conservatori dei Libri fondiari, era divenuta

semplicemente insostenibile. Gli atti si accatastavano e molti cittadini attendevano una definizione positiva. Tutti erano colpiti, forze economiche e gente semplice, che avevano richiesto l'iscrizione di terreni o abitazioni acquistate. In attesa che la Giunta regionale presentasse il presente provvedimento, gli interessati interrompevano lo sciopero e nel frattempo si sta lavorando regolarmente. E' giusto provvedere al riordinamento delle mansioni, onde evitare il sorgere di nuovi problemi di competenza. Questa legge determina con maggior precisione i doveri e siccome il mansionario risulta ampliato, mi sembra equo ricompensare questi compiti nuovi, sebbene si debba constatare che certi ambienti — soprattutto l'opposizione di sinistra — non vedono ciò di buon occhio, in quanto tenderebbero ad un livellamento di ogni settore, opponendosi al nostro intendimento, cioè una maggiore prestazione.

Vorrei ringraziare la Giunta regionale per aver presentato tempestivamente il provvedimento in parola e spero che il Consiglio lo approvi al più presto.)

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Das Wort hat Regionalassessor Messner.

La parola all'assessore Messner.

MESSNER (Ersatzassessor für das Grundbuchwesen - S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich glaube, um den Weg dieses Gesetzes zu verstehen, müssen einige Dinge vorausgeschickt werden. Sie wissen alle und Sie kennen alle die Unzufriedenheit in den Grundbuchsämtern und vor allem bei den Grundbuchsführern, die schon

seit längerer Zeit dort besteht. Sie wissen alle, daß es zu einem Teilstreik, zu einem weißen Streik gekommen ist, der bereits seit Juni 1978 anhält, wobei es bei diesem Teilstreik um die Streitfrage ging, ob es Aufgabe der Grundbuchsführer sei, Grundbuchsdekrete vorzubereiten und auszuarbeiten oder ob dies allein die Aufgabe der Grundbuchsrichter sei. Auf Grund dieser Streitfrage haben seit Juni 1978 viele Grundbuchsführer, vor allem in der Provinz Bozen, keine Dekrete mehr vorbereitet und ausgearbeitet und es war somit ein wichtiger Dienst für die Bevölkerung nicht mehr gewährleistet. Sie wissen alle und kennen auch alle, daß es bereits bei den Koalitionsverhandlungen zur Bildung der Regionalregierung zwischen den Parteien, die heute die Regionalregierung bilden, daß dieses Problem der Grundbuchsführer vor allem zu einem Zentralpunkt ausgearbeitet wurde und auf diesen Tatbestand hingewiesen wurde und die Notwendigkeit und die Bereitschaft dieser drei Parteien bekräftigt wurde, diesem Problem ein Ende zu setzen. Auch der Präsident der Regionalregierung hat bei seiner Regierungserklärung einen Raum diesem Grundbuchsproblem gewidmet und er hat auch dort die Bereitschaft der Regierung unterstrichen, die notwendigen und geeigneten Schritte zu unternehmen, um den Grundbuchsdienst wiederum in seiner vollen Stärke für die Bevölkerung zu gewährleisten. Sofort nach Bildung der Regionalregierung hat sich eben diese Regionalregierung dieses Problems angenommen. Und ich kann versichern, daß nach vielen Besprechungen und Verhandlungen, vor allem mit der Gewerkschaft der Angestellten des Grundbuchs, aber nicht nur mit dieser Gewerkschaft, ich habe gesagt vor allem mit dieser Gewerkschaft, auch mit den

konföderierten Gewerkschaften, es dann auf Grund dieser Verhandlungen und Besprechungen zur Ausarbeitung des vorliegenden Gesetzentwurfes gekommen ist; und die Regionalregierung hat ihn gutgeheißen. Ich muß auch sagen — und es ist bereits vom Abgeordneten Kaserer auch gesagt worden —: Auf Grund der Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfes, auf Grund der Gespräche, die laufend stattgefunden haben, vor allem eben mit der Gewerkschaft der Angestellten des Grundbuchs, aber auch mit anderen, und teilweise auch in direktem Kontakt mit den Betroffenen selbst, mit den Angestellten in den Grundbuchsämtern, ist dieser Teilstreik, der seit Juni 1978 im Gang war, mit 10. September 1979 offiziell beendet worden.

Ich möchte noch einige Dinge vorausschicken, um speziell dieses Gesetz zu verstehen. Sie wissen alle, daß die Führung und Anlegung der Grundbücher bereits mit dem ersten Autonomiestatut auf die Region übergegangen ist und bereits im Jahr 1950 mit einer umfassenden Gesetzgebung geregelt worden ist, die dann im Laufe der folgenden Jahre den verschiedenen Erfordernissen angepaßt wurde. Bereits aus dieser Gesetzgebung von 1950 und folgenden Jahren und den daraus entstandenen Bestimmungen geht deutlich die Besonderheit des Grundbuchdienstes hervor, die auf einer Gesetzgebung beruht, die sich ausrichtet nach dem in der österreichisch-ungarischen Monarchie bestehenden allgemeinen Grundbuchsgesetz vom Jahr 1871; dieses allgemeine Grundbuchsgesetz und nachfolgende Ergänzungen wurden mit kleinen Abänderungen im Jahr 1929 in die italienische Rechtsordnung eingefügt. Die Neustrukturierung des Grundbuchsdienstes durch diesen vorliegenden Gesetzentwurf sieht

die Einstufung der Grundbuchsführer in die höhere Laufbahn vor — bisher hatten sie eine atypische Laufbahn zwischen der gehobenen und der höheren Laufbahn — und ist in Zukunft Leuten vorbehalten, die das Doktorat in Rechtswissenschaften besitzen und ein Diplom für die Befähigung zum Grundbuchsdienst vorweisen können. Diese Neueinstufung der Grundbuchsführer trägt eben Rechnung der Besonderheit ihrer Aufgaben, die sie erfüllen als Mitarbeiter der Bezirksrichter, eine Aufgabe, die jetzt bis zur Vorbereitung und Ausarbeitung der Grundbuchsdekrete reicht und somit wird eine Lücke geschlossen, die bisher in der Regionalgesetzgebung drinnen war und warum es eben auch zu diesem Streik gekommen ist, eben die Streitfrage, daß die Grundbuchsführer nicht unbedingt diese Grundbuchsdekrete vorbereiten und ausarbeiten müssen. Ich glaube, hier müssen wir ansetzen und hier müssen wir dem Kollegen Boato und Panza antworten, ob wir es einsehen, so wie es auch bereits der Abgeordnete a Beccara gesagt hat, daß die Funktion, die Aufgabe der Grundbuchsführer eine besondere ist, die es rechtfertigt, daß diese Grundbuchsführer eben eine Sonderstellung innehaben. Ich muß antworten: Ich glaube, daß sie es rechtfertigen, daß sie eine Sonderstellung auch haben und weiterhin behalten. Diese Neueinstufung durch dieses Gesetz, glaube ich, trägt auch Rechnung einer anderen wichtigen Funktion, die die Grundbuchsführer ausüben, indem sie der rechtsuchenden Bevölkerung auch beratend beistehen, bei Erbschaftsangelegenheiten, um nur etwas zu nennen. Es ist schon gesagt worden, daß natürlich die Unterzeichnung der Grundbuchsdekrete weiterhin Kompetenz des Grundbuchsrichters bleibt, der natürlich in jeder

Hinsicht die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, aus der Wichtigkeit der Funktion der Grundbuchsführer und auch in Anerkennung, daß die jetzigen Grundbuchsführer in der Vergangenheit immer oder vielfach die Grundbuchsdekrete vorbereitet und ausgearbeitet haben, werden auch die derzeitigen Grundbuchsführer in die höhere Laufbahn eingestuft.

Wir hoffen natürlich, daß mit diesem Gesetz durch diese Neustrukturierung des Grundbuchswesens und sicherlich durch ein Entgegenkommen den Grundbuchsführern gegenüber, daß dieser wichtige Dienst an der Bevölkerung wiederum gewährleistet werden kann. Wir sind, soweit es möglich war, soweit wir es für notwendig erachtet haben, dem Personal entgegengekommen. Wir hoffen, daß es zum Dienste, zum Wohle der Bevölkerung durch Einsatz, durch Fleiß, durch Leistung auch uns entgegenkommt.

Was dem Kollegen Panza noch zu antworten ist, der gesagt hat, daß wir nur mit der Gewerkschaft der Grundbuchsführer verhandelt haben: Ich glaube, diese Gewerkschaft ist eben in erster Linie dafür zuständig. Wir wissen genau, daß eben dieses Grundbuchssystem, wie es bei uns funktioniert, sonst im übrigen Italien, ausgenommen die Region Friaul-Julisch Venetien, nicht besteht und daß sich eben die Grundbuchsangestellten von den konföderierten Gewerkschaften nicht genügend berücksichtigt fühlen und deswegen eine eigene Gewerkschaft ins Leben gerufen haben. Ich glaube, es war doch die erste Aufgabe, in erster Linie mit ihnen zu verhandeln, die eben dafür zuständig sind.

Dem Kollegen Boato, der gesagt hat, daß es keine gemeinsame Linie zwischen den Grund-

buchsführern gäbe, kann ich versichern, und es ist bereits in der Vergangenheit geschehen, daß immer wieder solche Zusammenkünfte hauptsächlich in der einen Provinz und in der anderen Provinz stattgefunden haben, um die Probleme gemeinsam zu besprechen und eben dort eine gemeinsame Linie zu finden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Grundbuchsführer und dem Grundbuchsleiter ist einfach notwendig. Es stimmt nicht, wie er gesagt hat, daß es keine Zusammenarbeit gäbe. Es ist im Gesetz nirgends davon die Rede. Im Gegenteil, wo mehr Grundbuchsführer in einem Grundbuchsamt sind, soll eben bei speziellen Problemen eine Zusammenarbeit erfolgen. Natürlich muß in jedem Amt ein Leiter sein, ansonsten hätten wir im Amt, wie in Bozen oder in Trient, sieben oder acht verschiedene Leiter. Ich glaube, es ist schon notwendig, in einem jeden Amt einen an der Spitze zu haben, der sich verantwortlich fühlt für das Funktionieren des gesamten Amtes. Deswegen haben wir diesem Leiter des Grundbuchsamtes spezielle Aufgaben zugewiesen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Credo che per comprendere l'iter di questa legge sia necessario fare alcune premesse. Tutti conoscono il senso di insoddisfazione che già da tempo è venuto a crearsi negli uffici tavolari, soprattutto da parte dei conservatori. Loro Signori sono a conoscenza che per questi motivi è stato attuato uno sciopero parziale, un cosiddetto sciopero in bianco, che perdura dal giugno 1978 e la vertenza riguardava il problema dei decreti tavolari, nel senso se la redazione relativa fosse di competenza dei conservatori o del giudice tavolare. In base a questa vertenza i conservatori del Libro fondiario, soprattutto

della Provincia di Bolzano, decidevano nel giugno 1978 di non redigere decreti, per cui non si riusciva più a garantire alla popolazione un servizio così importante. Loro sanno che sin dall'inizio delle trattative per la formazione della Giunta regionale, avvenuta fra i partiti che ora la compongono, il problema in parola era stato posto al centro dell'attenzione e tutti i tre partiti della coalizione avevano già a suo tempo riconosciuto la necessità e dichiarato la propria disponibilità per avviare a soluzione il problema. Anche il Presidente della Giunta regionale aveva riservato uno spazio al servizio fondiario nelle sue dichiarazioni programmatiche, sottolineando la volontà della Giunta di intraprendere tutti i passi necessari per garantire nuovamente alla popolazione questo servizio nella sua piena efficienza. Subito dopo la formazione della Giunta regionale l'organo esecutivo ha affrontato il problema. Posso assicurare che dopo numerosi colloqui e trattative, soprattutto con il sindacato di categoria e non soltanto con questa organizzazione, quindi anche con i confederati, si è giunti alla elaborazione del presente progetto di legge, già approvato dalla Giunta. Devo ribadire quanto anticipato dal Consigliere Kaserer che con l'approntamento della legge in parola ed in base ai colloqui svolti costantemente soprattutto con il sindacato di categoria ma anche, ripeto, con altri ed in parte con contatti diretti con gli interessati stessi, questo sciopero parziale, che era in atto dal giugno 1978, si è concluso ufficialmente il giorno 10 settembre 1979.

Per illustrare meglio il provvedimento desidero fare ancora alcune premesse. Loro sono a conoscenza che l'impianto e la conservazione dei Libri fondiari erano stati trasferiti all'ente

Regione già con il primo statuto di autonomia nel lontano 1950 e detto servizio era stato regolamentato con una legislazione ampia, adattata negli anni successivi alle esigenze diverse. Dalle norme della legislazione dell'anno 1950 e dalle successive modifiche emerge chiaramente la particolarità del servizio, in quanto fonda sul modello legislativo del 1871 della monarchia austro-ungarica; tale legge generale, concernente il Libro fondiario e le successive modificazioni è stata inserita con modifiche irrilevanti nell'ordinamento giuridico italiano nell'anno 1929. La presente legge prevede la ristrutturazione del servizio e l'inquadramento dei conservatori nella carriera superiore — finora godevano di una carriera atipica, posta fra quella di concetto e direttiva — ed in futuro sarà riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, nonché di un brevetto di idoneità al servizio fondiario. Questo riassetto dei conservatori tiene conto della particolarità della loro mansione, che ora comprende anche la redazione dei decreti tavolari e con ciò si elimina una lacuna della legislazione regionale, che fu la causa dello sciopero summenzionato e della vertenza che la stesura dei decreti tavolari non cadeva necessariamente nella sfera di competenza dei conservatori. Credo che questo sia il punto basilare ed è giunto il momento di rispondere ai colleghi Boato e Panza nel senso, se desideriamo riconoscere o meno, come ha affermato il Consigliere a Beccara, che la funzione ed il compito dei conservatori sono tali da giustificare un inquadramento particolare dei funzionari interessati. Io rispondo affermativamente. Ritengo che questo nuovo inquadramento tenga conto anche di un'altra importante funzione, a

cui sono chiamati i conservatori dei libri fondiari, che consiste nell'assistere la popolazione in senso consultivo in questioni di eredità ecc., tanto per menzionare un esempio. E' già stato detto che la firma dei decreti tavolari spetta comunque al giudice tavolare, che si assume comunque la responsabilità più completa. Credo che per l'importanza della funzione e per il riconoscimento che gli attuali conservatori hanno sempre preparato e redatto in passato i relativi decreti, sia giusto inquadrare anche loro nella carriera superiore.

Speriamo naturalmente che la presente legge, questo riordino e naturalmente la comprensione dei conservatori stessi, possano nuovamente garantire alla popolazione un così importante servizio. Per quanto era nelle nostre possibilità e per quanto ritenevamo giuste le richieste, abbiamo cercato di venire incontro al personale e speriamo che risponda con il servizio per il bene della popolazione, con impegno, diligenza e buone prestazioni.

Al collega Panza, che ha lamentato, che le trattative sono state condotte soltanto con il sindacato di categoria, devo rispondere che le competenze sono innanzitutto dell'organizzazione sindacale menzionata. Sappiamo che il nostro sistema tavolare, così come funziona, non esiste nel rimanente territorio nazionale, esclusa la Regione Friuli-Venezia Giulia e che pertanto i dipendenti del Libro fondiario non si sono sentiti sufficientemente tutelati dai sindacati confederati, per cui hanno preferito organizzarsi diversamente. Credo che era nostro compito trattare soprattutto con loro, cioè con il sindacato competente.

Al collega Boato che ha fatto presente, come i conservatori non pongano in luce una linea

comune, posso assicurare che, come in passato, sono stati organizzati incontri nell'una o nell'altra Provincia per discutere insieme i problemi e concordare una linea unitaria. La collaborazione fra conservatori e dirigenti del Libro fondiario è assolutamente necessaria. Non è vero, come egli afferma, che non vi sarebbe collaborazione alcuna e che la legge stessa nulla prevede in merito. Anzi in un ufficio tavolare con più conservatori i problemi specifici vanno affrontati insieme. Naturalmente ogni ufficio va retto da un dirigente, altrimenti come accade a Bolzano e Trento avremmo sette o otto dirigenti uniti in uno stesso ufficio. Ritengo necessario che il dirigente sia uno unico e che si senta responsabile del servizio. Per questo motivo abbiamo attribuito al dirigente dell'Ufficio tavolare mansioni particolari.)

(Assume la presidenza il Presidente Paris)

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 11 voti contrari.

Essendo le ore 12.30 circa, la seduta è tolta.

Ricordo che giovedì alle ore 10 il Consiglio riprende ritualmente, essendo stata questa una riunione eccezionale, chiamiamola così.

Data l'ultima richiesta fatta dalla Giunta regionale di accelerare un po' i tempi l'orario sarà spezzato: cioè dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

(Ore 12.27)

